

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **139/2015** (ECLI:IT:COST:2015:139)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **CARTABIA** - Redattore: **FRIGO**

Udienza Pubblica del **26/05/2015**; Decisione del **26/05/2015**

Deposito del **09/07/2015**; Pubblicazione in G. U. **15/07/2015**

Norme impugnate: Art. 517 del codice di procedura penale.

Massime: **38466 38467**

Atti decisi: **ordd. 218/2014 e 13/2015**

SENTENZA N. 139

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Marta CARTABIA; Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 517 del codice di procedura penale promossi dal Tribunale ordinario di Lecce con ordinanza del 9 luglio 2014 e dal Tribunale ordinario di Padova con ordinanza del 7 ottobre 2014, iscritte rispettivamente al n. 218 del registro ordinanze 2014 e al n. 13 del registro ordinanze 2015 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 50, prima serie speciale, dell'anno 2014 e 8, prima serie speciale, dell'anno 2015.

Visti gli atti di costituzione di A.G. e S.A.;

udito nell'udienza pubblica del 26 maggio 2015 il Giudice relatore Giuseppe Frigo;

uditi gli avvocati Paolo Spalluto per A.G. e Giovanni Gentilini per S.A.

Ritenuto in fatto

1.- Con ordinanza del 9 luglio 2014 il Tribunale ordinario di Lecce ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, quando è contestata in dibattimento una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine, l'imputato possa chiedere di definire il processo con giudizio abbreviato relativamente al reato oggetto della nuova contestazione;

b) del medesimo art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, quando è contestata in dibattimento una circostanza aggravante o un reato concorrente che già risultava dagli atti di indagine, l'imputato possa chiedere il giudizio abbreviato anche in relazione alle imputazioni che non hanno formato oggetto di modifica.

1.1.- Il Tribunale rimettente premette di essere investito del processo penale nei confronti di una persona imputata del reato di violenza sessuale continuata in danno della figlia della sua convivente, minorenne all'epoca dei fatti, nonché dei reati di maltrattamenti e violenza sessuale continuata in danno della propria moglie.

Riferisce, altresì, che in una precedente udienza dibattimentale, il pubblico ministero aveva modificato e integrato l'imputazione relativa ai reati commessi in danno della minore, sulla base di elementi che già emergevano dalle dichiarazioni rese dalle persone offese nel corso dell'incidente probatorio. Il pubblico ministero aveva in particolare contestato, da un lato, la circostanza aggravante di cui all'art. 609-ter del codice penale, anticipando la data di consumazione delle violenze sessuali ad un periodo nel quale la persona offesa non aveva ancora compiuto i quattordici anni; dall'altro, il delitto di cui all'art. 609-quater cod. pen., con riferimento agli atti sessuali che l'imputato avrebbe compiuto dopo che la minore aveva raggiunto i quattordici anni e conviveva con lui.

A fronte di ciò, il difensore dell'imputato aveva chiesto che il processo fosse definito con rito abbreviato per tutte le imputazioni o, in subordine, per i soli reati oggetto delle nuove contestazioni.

Al riguardo, il giudice a quo osserva che, per quanto attiene alla contestazione del reato di cui all'art. 609-quater cod. pen., la Corte costituzionale, con la sentenza n. 333 del 2009, ha già riconosciuto all'imputato il diritto di richiedere il giudizio abbreviato nel caso di contestazione di un reato concorrente (art. 517 cod. proc. pen.) o di un fatto diverso (art. 516 cod. proc. pen.) risultanti dagli atti di indagine: e ciò dopo che, nelle medesime ipotesi, la sentenza n. 265 del 1994 aveva consentito all'imputato di chiedere l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

Tale ultima facoltà è stata, altresì, riconosciuta all'imputato, con la successiva sentenza n. 184 del 2014, nel caso di contestazione, ai sensi dell'art. 517 cod. proc. pen., di una circostanza aggravante che già emergeva dagli atti di indagine. Nell'occasione, la Corte ha ribadito che la scelta in ordine al rito da seguire, costituente espressione del diritto di difesa, viene a dipendere dalla concreta impostazione data al processo dal pubblico ministero. Nel caso in cui, a seguito dell'errore del rappresentante della pubblica accusa e del conseguente

ritardo nella contestazione dell'aggravante, l'imputazione subisca una modifica sostanziale, risulta, dunque, lesivo del diritto di difesa precludere all'imputato l'accesso ai riti speciali. Tale preclusione viola, altresì, l'art. 3 Cost., venendo l'imputato irragionevolmente discriminato, ai fini dell'accesso a detti riti, in dipendenza della maggiore o minore esattezza o completezza della valutazione delle risultanze delle indagini preliminari da parte del pubblico ministero alla chiusura delle indagini stesse.

A parere del rimettente, pur riferendosi la declaratoria di illegittimità costituzionale da ultimo ricordata unicamente al "patteggiamento", gli argomenti addotti a fondamento di essa varrebbero anche rispetto alla richiesta di giudizio abbreviato.

L'art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non consente all'imputato di accedere a detto rito alternativo nel caso di contestazione suppletiva di una circostanza aggravante già risultante dagli atti, si porrebbe, infatti, parimenti in contrasto tanto con l'art. 24 Cost., per violazione del diritto di difesa, cui attiene l'opzione per il reato speciale; quanto con l'art. 3 Cost., stante la disparità di trattamento, a parità di esigenze difensive, sia rispetto a chi, per effetto della sentenza n. 184 del 2014, può richiedere nella medesima ipotesi l'applicazione della pena, sia rispetto a chi, per effetto della sentenza n. 333 del 2009, può richiedere il giudizio abbreviato nel caso di contestazione "tardiva" di un reato concorrente.

Ad avviso del rimettente, l'art. 517 cod. proc. pen. violerebbe i parametri evocati anche nella parte in cui, nel caso di contestazione di una circostanza aggravante o di un reato concorrente già risultanti dagli atti di indagine, non permette all'imputato di richiedere il giudizio abbreviato anche in relazione ai reati che non formano oggetto della contestazione suppletiva.

In base ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, nel caso in cui il processo abbia ad oggetto più imputazioni, la richiesta di rito alternativo deve riguardarle tutte, giacché l'effetto premiale che caratterizza il rito risulterebbe incompatibile con una frammentazione del processo che costringa comunque a celebrare il dibattimento. Alla stregua di tale indirizzo interpretativo - pur opinabile, secondo il rimettente, posto che il giudizio dibattimentale è comunque semplificato dall'accesso al rito alternativo per una parte delle imputazioni - la mancata estensione del diritto di chiedere il giudizio abbreviato alla globalità delle imputazioni impedirebbe all'imputato di accedere al rito speciale anche con riguardo alle imputazioni non modificate.

In ogni caso, poi, la preclusione censurata impedirebbe all'imputato di adottare una strategia difensiva, relativamente al rito da seguire, che tenga conto dell'«intera materia del processo». La modifica anche di una soltanto delle plurime imputazioni sarebbe, infatti, suscettiva di alterare i presupposti delle scelte operate dalla difesa considerando i possibili esiti del processo, sulla base delle imputazioni originariamente formulate dal pubblico ministero. Detta modifica potrebbe, ad esempio, far cadere l'aspettativa dell'imputato di poter fruire, nel caso di condanna, di una pena mite, suscettibile di sospensione condizionale, ovvero di sostituzione con misure alternative in sede esecutiva. Né, d'altra parte - come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza costituzionale - potrebbe farsi carico all'imputato di non aver previsto i possibili sviluppi futuri del processo, nel momento in cui non ha richiesto il rito alternativo nel termine di legge.

1.2.- Si è costituito A.G., imputato nel processo principale, il quale, richiamando e facendo proprie le considerazioni espresse dal rimettente, ha chiesto l'accoglimento delle questioni.

2.- Con ordinanza del 7 ottobre 2014, il Tribunale ordinario di Padova ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato nel caso di contestazione in

dibattimento di una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale.

2.1.- Il giudice a quo riferisce di essere investito del processo nei confronti di una persona rinviata a giudizio per il delitto di cessione continuata di sostanza stupefacente. Nel corso del dibattimento, il pubblico ministero aveva modificato l'imputazione, contestando la circostanza aggravante della consegna dello stupefacente a persona di età minore, di cui all'art. 80, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza): circostanza aggravante che già emergeva dagli atti compiuti nella fase delle indagini preliminari.

A fronte di ciò, l'imputato aveva chiesto di essere giudicato con rito abbreviato condizionato o, in subordine, con rito abbreviato semplice.

In proposito, il rimettente rileva come manchi, allo stato, nell'art. 517 cod. proc. pen., una specifica previsione che consenta all'imputato di accedere al giudizio abbreviato nell'ipotesi di contestazione suppletiva di una circostanza aggravante cosiddetta "patologica", basata, cioè - come nel caso di specie - su elementi già risultanti dagli atti di indagine: profilo per il quale la norma censurata verrebbe a porsi in contrasto tanto con l'art. 24, secondo comma, che con l'art. 3 Cost.

Tale conclusione si imporrebbe in base a considerazioni analoghe a quelle che hanno indotto la Corte costituzionale a dichiarare costituzionalmente illegittimo il citato art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede, nell'evenienza considerata, la facoltà dell'imputato di chiedere al giudice del dibattimento l'applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

Sarebbe ravvisabile, infatti, anche con riguardo al giudizio abbreviato, la lesione del diritto di difesa connessa al fatto che, nell'ipotesi in esame, le valutazioni dell'imputato circa la convenienza del rito speciale risultano sviate da un anomalo ritardo nella contestazione della circostanza aggravante - atta ad incidere in modo significativo sull'entità della sanzione irrogabile - conseguente ad un errore o ad un'omissione del rappresentante della pubblica accusa.

D'altra parte, come già evidenziato dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 333 del 2009, avuto riguardo all'ipotesi della contestazione di un reato concorrente, la differenza di regime, in punto di recupero della facoltà di accesso ai riti alternativi di fronte ad una contestazione suppletiva "tardiva", a seconda che si discuta di "patteggiamento" o di giudizio abbreviato, risulterebbe ingiustificata e fonte, quindi, di una discrasia rilevante sul piano del rispetto dell'art. 3 Cost.

Quest'ultimo parametro risulterebbe violato anche per la irragionevole discriminazione cui l'imputato si trova esposto, ai fini dell'accesso al rito speciale, in dipendenza della maggiore o minore esattezza o completezza delle valutazioni del pubblico ministero in ordine alle risultanze delle indagini al momento dell'esercizio dell'azione penale.

Parimenti ingiustificata risulterebbe, infine, la disparità di trattamento fra l'imputato che subisce la contestazione suppletiva di una circostanza aggravante e l'imputato cui sia contestato in dibattimento un fatto diverso o un reato concorrente, il quale - per effetto delle sentenze n. 333 del 2009 e n. 237 del 2012 - può invece accedere al giudizio abbreviato, tanto nel caso di contestazione "patologica" che in quello di contestazione "fisiologica" (basata, cioè, sulle nuove risultanze dell'istruzione dibattimentale). E ciò tanto più ove si consideri che l'art. 517 cod. proc. pen. prefigurava, in origine, una piena equiparazione dei diritti dell'imputato nei casi di contestazione di un reato concorrente ovvero di una circostanza aggravante.

2.2.- Si è costituito S.A., imputato nel giudizio a quo, il quale, richiamando le più significative decisioni della Corte costituzionale in materia e aderendo alle valutazioni formulate dal rimettente, ha chiesto che la questione venga accolta.

Considerato in diritto

1.- I Tribunali ordinari di Lecce e di Padova dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, ove sia contestata in dibattimento una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine, l'imputato possa chiedere di definire il processo con giudizio abbreviato relativamente al reato oggetto della nuova contestazione.

Ad avviso dei rimettenti, varrebbero, in proposito, considerazioni analoghe a quelle svolte da questa Corte nella sentenza n. 184 del 2014, con riguardo alla facoltà dell'imputato di richiedere, nella medesima evenienza, l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. La norma censurata violerebbe, in specie, l'art. 24 della Costituzione - e, più in particolare, a parere del Tribunale ordinario di Padova, il secondo comma di tale articolo - in quanto la scelta in ordine al rito da seguire, costituente espressione del diritto di difesa, viene a dipendere dalla concreta impostazione data al processo dal pubblico ministero: sicché risulterebbe lesivo di quel diritto precludere all'imputato l'accesso ai riti speciali allorché, a seguito dell'errore del rappresentante della pubblica accusa e del conseguente ritardo nella contestazione dell'aggravante, l'imputazione subisca una modifica sostanziale.

Risulterebbe inoltre violato, sotto plurimi profili, l'art. 3 Cost. In primo luogo, perché l'imputato verrebbe irragionevolmente discriminato, ai fini dell'accesso al giudizio abbreviato, in dipendenza della maggiore o minore esattezza o completezza della valutazione delle risultanze delle indagini preliminari da parte del pubblico ministero alla chiusura delle indagini stesse. In secondo luogo, per la ingiustificata disparità di trattamento dell'imputato che intenda chiedere il giudizio abbreviato nell'ipotesi in esame rispetto all'imputato che, nella medesima ipotesi della contestazione cosiddetta "tardiva" di una circostanza aggravante, voglia chiedere il "patteggiamento", ovvero che intenda richiedere il giudizio abbreviato nel caso di contestazione di un reato concorrente, tanto "tardiva" che (secondo il Tribunale ordinario di Padova) "fisiologica": ipotesi, queste ultime, nelle quali la preclusione all'accesso al rito alternativo è stata rimossa, rispettivamente, dalle sentenze n. 184 del 2014, n. 333 del 2009 e n. 237 del 2012 di questa Corte.

Il solo Tribunale ordinario di Lecce dubita, altresì, della legittimità costituzionale del medesimo art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui, nel caso di contestazione di una circostanza aggravante o di un reato concorrente già risultanti dagli atti di indagine, non consente all'imputato di richiedere il giudizio abbreviato anche in relazione ai reati diversi da quello oggetto della contestazione suppletiva.

Secondo il rimettente, anche sotto tale profilo la norma denunciata si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. In primo luogo, perché, ove si aderisse alla tesi giurisprudenziale che ritiene inammissibile la richiesta di giudizio abbreviato riferita ad una parte soltanto delle imputazioni cumulativamente formulate nei confronti del medesimo imputato, il diritto di difesa di quest'ultimo rimarrebbe pregiudicato, sul piano delle possibilità di accesso al rito alternativo, anche con riguardo alle imputazioni oggetto della nuova contestazione. In secondo luogo, e comunque, perché la preclusione censurata impedirebbe all'imputato di elaborare una strategia difensiva che tenga conto dell'intera vicenda processuale, posto che la modifica anche di una sola delle plurime imputazioni sarebbe suscettibile di alterare i presupposti delle valutazioni in ordine alla convenienza del rito speciale, operate dalla difesa considerando i

possibili esiti del processo in base alle imputazioni originariamente formulate dal pubblico ministero.

2.- Le ordinanze di rimessione sollevano questioni relative alla medesima norma e in parte identiche, sicché i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica decisione.

3.- Con le questioni in esame, questa Corte è chiamata nuovamente a verificare, sotto due ulteriori profili, la legittimità costituzionale della preclusione all'accesso ai riti alternativi a contenuto premiale in cui l'imputato incorre di fronte alle nuove contestazioni dibattimentali: preclusione conseguente al fatto che la nuova contestazione interviene quando il termine ultimo per la formulazione della richiesta del rito alternativo (individuato attualmente dagli artt. 438, comma 2, 446, comma 1, e 555, comma 2, cod. proc. pen.) è ormai spirato.

Le doglianze degli odierni rimettenti attengono, più specificamente, alla mancata previsione del recupero della facoltà di accesso al giudizio abbreviato in presenza di contestazioni suppletive cosiddette "tardive" o "patologiche", basate, cioè, non sulle nuove risultanze dell'istruzione dibattimentale, ma su elementi che già emergevano dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale (e dunque volte, nella sostanza, a porre rimedio a incompletezze o errori del pubblico ministero nella formulazione originaria dell'imputazione): contestazioni ritenute ammissibili dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

4.- La prima delle due questioni, sollevata da entrambi i rimettenti - concernente la facoltà dell'imputato di richiedere il giudizio abbreviato nel caso di contestazione "tardiva" di una circostanza aggravante, con riguardo al reato cui questa si riferisce - è fondata.

4.1.- Questa Corte, già con la sentenza n. 265 del 1994, dichiarò costituzionalmente illegittimi gli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedevano la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., relativamente al fatto diverso o al reato concorrente oggetto di contestazione "tardiva".

Nell'occasione, la Corte rilevò che le valutazioni dell'imputato circa la convenienza del rito alternativo vengono a dipendere, anzitutto, dalla concreta impostazione data al processo dal pubblico ministero: sicché, «quando in presenza di una evenienza patologica del procedimento, quale è quella derivante dall'errore sulla individuazione del fatto e del titolo del reato in cui è incorso il pubblico ministero, l'imputazione subisce una variazione sostanziale, risulta lesivo del diritto di difesa dell'imputato precludere l'accesso ai riti speciali». Ne risultava violato, altresì, il principio di eguaglianza, venendo l'imputato irragionevolmente discriminato, sul piano della fruizione dei riti alternativi, in dipendenza della maggiore o minore esattezza o completezza della valutazione delle risultanze delle indagini preliminari da parte del pubblico ministero al momento della chiusura delle indagini stesse.

Ancorché la contestazione suppletiva del reato concorrente e delle circostanze aggravanti sia regolata in modo unitario dall'art. 517 cod. proc. pen., la Corte non si esprime, nel frangente, sull'ipotesi della contestazione "tardiva" di una circostanza aggravante, in quanto non devoluta al suo esame.

4.2.- La declaratoria di illegittimità costituzionale è stata, peraltro, successivamente estesa anche a tale ipotesi dalla sentenza n. 184 del 2014.

La Corte ha, infatti, rilevato come le considerazioni poste a base della precedente decisione fossero riferibili anche alla contestazione "tardiva" di circostanze aggravanti, in quanto parimenti idonea a determinare «un significativo mutamento del quadro processuale». Le circostanze in questione possono, infatti, incidere in modo rilevante sull'entità della sanzione -

tanto più quando si tratti di circostanze ad effetto speciale - e talvolta sullo stesso regime di procedibilità del reato. Né, d'altra parte, poteva farsi leva, in senso contrario, sulla neutralizzazione dell'aggravamento di pena a seguito del giudizio di bilanciamento con circostanze attenuanti, ai sensi dell'art. 69 del codice penale, il quale rappresenta una mera eventualità.

La Corte ha osservato, inoltre, che l'imputato che si veda contestare in dibattimento una circostanza aggravante già risultante dagli atti di indagine si trova in situazione non dissimile da quella del destinatario della contestazione "tardiva" di un fatto diverso: «evenienza che in realtà potrebbe costituire per l'imputato anche un pregiudizio minore». Sicché, una volta divenuta ammissibile la richiesta di "patteggiamento" nel caso di modificazione dell'imputazione a norma dell'art. 516 cod. proc. pen., la preclusione di essa nel caso di contestazione di una nuova circostanza aggravante, ai sensi dell'art. 517 cod. proc. pen., risultava foriera di ingiustificate disparità di trattamento.

4.3.- Le conclusioni non possono essere diverse con riguardo alla richiesta di giudizio abbreviato, cui si riferisce l'odierna questione.

Con la sentenza n. 333 del 2009, questa Corte ha, infatti, ritenuto che - per le medesime ragioni indicate dalla sentenza n. 265 del 1994 - anche il mancato riconoscimento della possibilità di accedere a tale rito alternativo, nel caso di contestazione dibattimentale "tardiva" del fatto diverso o del reato concorrente, si ponesse in contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., dichiarando, quindi, costituzionalmente illegittimi, in parte qua, i citati artt. 516 e 517 cod. proc. pen.

Al riguardo, la Corte ha rilevato che l'ostacolo che precedentemente si opponeva a tale declaratoria, costituito dalla problematicità dell'innesto del giudizio abbreviato nella fase del dibattimento - a fronte della quale la questione era stata ritenuta inammissibile dalla sentenza n. 265 del 1994, perché implicante scelte discrezionali devolute al legislatore - doveva ritenersi superato alla luce delle modifiche della disciplina del rito speciale intervenute medio tempore. Nel nuovo panorama normativo, «la differenza di regime, in punto di recupero della facoltà di accesso ai riti alternativi di fronte ad una contestazione suppletiva "tardiva", a seconda che si discuta di "patteggiamento" o di giudizio abbreviato», finiva, quindi, per risultare «essa stessa fonte di una discrasia rilevante sul piano del rispetto dell'art. 3 Cost.».

4.4.- Alla luce di quanto precede, l'esigenza costituzionale di riconoscere all'imputato il diritto di richiedere il giudizio abbreviato anche nel caso di contestazione "tardiva" di una circostanza aggravante - fattispecie rimasta estranea alla declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla citata sentenza n. 333 del 2009 - risulta del tutto evidente.

Anche sotto tale profilo, infatti, si riscontra il pregiudizio al diritto di difesa, connesso all'impossibilità di rivalutare la convenienza del rito alternativo in presenza di una variazione sostanziale dell'imputazione, intesa ad emendare precedenti errori od omissioni del pubblico ministero nell'apprezzamento dei risultati delle indagini preliminari. Così come si riscontra la violazione del principio di eguaglianza, correlata alla discriminazione cui l'imputato si trova esposto a seconda della maggiore o minore esattezza e completezza di quell'apprezzamento.

Emergono, inoltre, non giustificabili sperequazioni di trattamento rispetto all'assetto complessivo della materia, conseguente ai precedenti interventi di questa Corte: da un lato, nel confronto con la facoltà, di cui l'imputato fruisce a seguito della sentenza n. 333 del 2009, di richiedere il giudizio abbreviato nel caso - non dissimile - di contestazione "tardiva" del fatto diverso; dall'altro, nel confronto con la possibilità, di cui l'imputato beneficia in forza della sentenza n. 184 del 2014, di accedere al "patteggiamento" nella medesima ipotesi della contestazione "tardiva" di una circostanza aggravante.

L'art. 517 cod. proc. pen. va dichiarato, pertanto, costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui, nel caso di contestazione in dibattimento di una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato cui attiene la nuova contestazione.

5.- Non è fondata, per converso, la seconda questione, sollevata dal solo Tribunale ordinario di Lecce, intesa a far sì che, nel caso di contestazione dibattimentale "tardiva" tanto di un reato concorrente che di una circostanza aggravante, la restituzione all'imputato della facoltà di accesso al giudizio abbreviato si estenda anche alle imputazioni diverse da quella attinta dalla nuova contestazione. L'ipotesi, ovviamente, è che si sia al cospetto di un processo oggettivamente cumulativo, ossia con una pluralità di imputazioni formulate contro la stessa persona: situazione che si determina, peraltro, automaticamente nel caso di contestazione suppletiva di un reato concorrente, la quale va ad aggiungersi all'imputazione originaria.

5.1.- Ad avviso del Tribunale salentino, la predetta estensione si imporrebbe anzitutto alla luce del corrente orientamento della giurisprudenza di legittimità, in forza del quale non è ammessa la richiesta di giudizio abbreviato "parziale", limitata, cioè, a una parte soltanto delle imputazioni cumulativamente formulate nei confronti della stessa persona: e ciò in quanto, nel caso di richiesta parziale, il processo non sarebbe definito nella sua interezza, onde rimarrebbe ingiustificato l'effetto premiale, voluto dal legislatore al fine di deflazionare il ricorso alla fase dibattimentale per ciascun «processo» relativo al singolo imputato, e non per ciascun reato, secondo quanto previsto dall'art. 438 cod. proc. pen. Alla luce di tale indirizzo interpretativo - che lo stesso rimettente reputa, peraltro, «opinabile», in quanto l'accesso al rito speciale per una parte delle imputazioni semplifica comunque la fase dibattimentale per le altre - l'imputato potrebbe accedere al giudizio abbreviato, relativamente all'imputazione oggetto della nuova contestazione, solo qualora tale rito fosse esperibile anche per le altre imputazioni.

In ogni caso, poi - secondo il giudice a quo - l'invocata generalizzazione della facoltà di richiedere il giudizio abbreviato sarebbe costituzionalmente necessaria, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto la modifica anche di una sola delle plurime imputazioni potrebbe mutare il quadro complessivo della vicenda processuale, sulla cui base l'imputato si è determinato a non formulare la richiesta del rito speciale entro il termine di legge.

5.2.- Questa Corte ha avuto, peraltro, già modo di occuparsi del problema dell'estensione del recupero della facoltà di accesso al giudizio abbreviato da parte dell'imputato, nel caso di nuova contestazione dibattimentale formulata nell'ambito di processi oggettivamente cumulativi, tanto con la citata sentenza n. 333 del 2009 (concernente, come detto, la contestazione "tardiva" del fatto diverso o del reato concorrente), quanto con la successiva sentenza n. 237 del 2012 (attinente alla contestazione "fisiologica" del reato concorrente).

In entrambe le circostanze, la Corte si è trovata a dover prendere in esame - in sede di verifica della rilevanza delle questioni - l'indirizzo giurisprudenziale che nega l'ammissibilità del giudizio abbreviato "parziale", richiamato dall'odierno rimettente: ciò, in quanto gli imputati nei giudizi a quibus avevano richiesto il rito alternativo in rapporto al solo reato concorrente loro contestato in dibattimento, e non anche alle imputazioni originarie.

Superando il dubbio di ammissibilità, la Corte ha, peraltro, ritenuto «non implausibile» la tesi prospettata dai giudici rimettenti, stando alla quale il predetto orientamento, riferito all'ipotesi in cui l'azione penale per le plurime imputazioni sia esercitata nei modi ordinari, non poteva reputarsi automaticamente estensibile alle fattispecie oggetto dei quesiti di costituzionalità.

A sostegno di tale conclusione, si è specificamente rilevato che, nel caso di processo oggettivamente cumulativo, l'esigenza che emerge - sul piano del ripristino della legalità

costituzionale - è quella di restituire all'imputato la facoltà di accedere al rito alternativo relativamente al nuovo addebito, in ordine al quale non avrebbe potuto formulare una richiesta tempestiva a causa dell'avvenuto esercizio dell'azione penale con modalità "anomale" (nell'ipotesi della contestazione "tardiva"), o comunque derogatorie rispetto alle ordinarie scadenze procedurali (nell'ipotesi della contestazione "fisiologica"): e ciò, «senza che possa ipotizzarsi un recupero globale della facoltà stessa», esteso, cioè, anche alle imputazioni diverse da quelle oggetto della nuova contestazione, rispetto alle quali «l'imputato ha consapevolmente lasciato spirare il termine di proposizione della richiesta» (sentenza n. 333 del 2009). Sarebbe, infatti, «illogico - e, comunque, non costituzionalmente necessario - che, a fronte della contestazione suppletiva di un reato concorrente (magari di rilievo marginale rispetto al complesso dei temi d'accusa), l'imputato possa recuperare, a dibattimento inoltrato, gli effetti premiali del rito alternativo anche in rapporto all'intera platea delle imputazioni originarie», relativamente alle quali si è scientemente astenuto dal formulare la richiesta nel termine (sentenza n. 237 del 2012). Soluzione, questa, che rischia di privare di ogni razionale giustificazione lo sconto di pena connesso all'opzione per il rito speciale.

In tale prospettiva - e sulla falsariga, peraltro, di quanto era già avvenuto con la sentenza n. 265 del 1994, in rapporto al "patteggiamento" - gli artt. 516 e 517 cod. proc. pen. sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi nella parte in cui, nelle evenienze considerate, non restituiscono all'imputato la possibilità di accedere al giudizio abbreviato relativamente (e, dunque, limitatamente) al reato concorrente o al fatto diverso contestato in dibattimento.

5.3.- Le considerazioni ora ricordate - estensibili senz'altro all'ipotesi della contestazione dibattimentale "tardiva" di una circostanza aggravante - rendono non configurabile il vulnus agli artt. 3 e 24 Cost. sotto entrambi i profili denunciati dal giudice a quo.

Si aggiunga che qualora all'imputato fosse attribuita, nelle ipotesi in esame - come chiede il rimettente, tramite la proposizione di due distinte questioni, tra loro cumulative - la facoltà di accedere al giudizio abbreviato tanto in rapporto (e limitatamente) al reato oggetto della nuova contestazione, quanto (e anche) alle imputazioni residue, l'imputato stesso verrebbe a trovarsi in posizione non già uguale, ma addirittura privilegiata rispetto a quella in cui si sarebbe trovato se la contestazione fosse avvenuta nei modi ordinari. Egli potrebbe, infatti, scegliere tra una richiesta di giudizio abbreviato "parziale" (limitata alla sola nuova imputazione) e una richiesta globale: facoltà di scelta della quale - stando all'indirizzo giurisprudenziale evocato dal giudice a quo - non fruirebbe invece nei casi ordinari, essendogli consentita solo la seconda opzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui, nel caso di contestazione di una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato oggetto della nuova contestazione;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 517 del codice di procedura penale nella parte in cui, nel caso di contestazione di un reato concorrente

o di circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato anche in relazione ai reati diversi da quello che forma oggetto della nuova contestazione, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2015.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.